




FUTURO GENIALE



STATUTO

a.s.d. FUTURO GENIALE

Approvato dall'Assemblea dei Soci
Il 5 agosto 2023

INDICE:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Denominazione, sede, natura, durata

Articolo 2: Identità e finalità

TITOLO II: I SOCI

Articolo 3: I Soci

Articolo 4: Diritti e doveri degli associati

TITOLO III: STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5: Organi Associativi

Articolo 6: L'Assemblea dei Soci

Articolo 7: Il Consiglio Direttivo

Articolo 8: Il Presidente

Articolo 9: Il Vice Presidente

Articolo 10: Il Segretario Generale

Articolo 11: Incompatibilità

TITOLO IV: RISORSE ECONOMICHE

Articolo 12: Risorse economiche

Articolo 13: Rendiconto economico-finanziario

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14: Modifiche allo Statuto

Articolo 15: Regolamento

Articolo 16: Conformità alle norme associative

Articolo 17: Risoluzione delle controversie

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Denominazione, sede, natura, durata

1. Denominazione: Nel 2011 è stata costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro "Accademia della Danza Futuro Geniale", che assumerà la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica FUTURO GENIALE", di seguito "L'Associazione".
2. Sede: La sede dell'Associazione è situata a Milano. Il Consiglio Direttivo può decidere di variare la sede all'interno dello stesso Comune.
3. Natura: L'Associazione è caratterizzata da una struttura e da contenuti democratici.
4. Durata: La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2: Identità e finalità

1. L'Associazione è un ente di diritto privato, apartitico, apolitico, aconfessionale e senza scopo di lucro, che si impegna a seguire i principi di democrazia interna della struttura.
2. Le finalità principali dell'Associazione sono le seguenti:
 - a) Organizzazione, gestione, preparazione ed assistenza delle attività previste dallo Statuto, dal Regolamento, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, didattico delle discipline sportive riconosciute dal CONI, Sport e Salute S.p.A., Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva con cui L'Associazione intende affiliarsi, nonché promozione, diffusione e pratica dello sport in tutte le sue forme e manifestazioni.
 - b) Promozione e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva in generale, a tutte le età, sia a livello regionale, nazionale e internazionale, con particolare interesse per lo sport e per qualsiasi altra attività ad esso correlata.
 - c) Promozione di attività, tecniche ed applicazioni volte a ottimizzare lo stato fisico e psicofisico in relazione alla disciplina praticata, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva.
 - d) Promozione di tecniche ed applicazioni finalizzate all'ottimizzazione dello stato fisico anche per soggetti con disabilità fisiche, soggetti traumatizzati, anziani e persone che richiedono un allenamento e una pratica particolare.
 - e) Promozione e diffusione di discipline, attività sportive, culturali e benessere in generale. Per raggiungere tali finalità, l'Associazione si impegna sia a promuovere, aggiornare e migliorare le attività previste dallo Statuto, sia a promuovere la conoscenza dello sport in tutte le sue forme attraverso iniziative educative, organizzative e gestionali.
3. Le finalità secondarie dell'Associazione sono le seguenti:
 - a) Acquisizione, gestione o affitto di strutture ed attrezzature adeguate per la pratica delle discipline previste dall'Associazione.
 - b) Organizzazione e partecipazione a competizioni, campionati, ecc., nonché svolgimento di attività ricreative, culturali, artistiche e musicali correlate agli obiettivi sociali.
 - c) Operare, attraverso la struttura organizzativa dell'Associazione e con il volontariato degli associati, per perseguire gli obiettivi sociali con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale, in conformità alle leggi regionali, nazionali e comunitarie vigenti.
 - d) Organizzazione di iniziative culturali, stages, corsi di formazione professionale nelle discipline istituzionali, incontri, servizi e manifestazioni di vario tipo per diffondere le discipline praticate, fornire attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività istituzionali, nonché redazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse sportivo e culturale.
 - e) Svolgimento di operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate agli obiettivi sociali, che siano necessarie e utili al raggiungimento delle suddette finalità e possibilità di promuovere e partecipare ad altre associazioni o società con scopi analoghi.
 - f) Organizzazione di iniziative di beneficenza.
 - g) Possibilità di istituire all'interno delle proprie strutture Sezioni Sportive dotate di Regolamento interno, al fine di perseguire al meglio i propri obiettivi sociali.
4. L'Associazione, in particolare, promuove principalmente:
 - a) La pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, sia non agonistica che agonistica o competitiva, con finalità formative e ricreative.
 - b) La diffusione, attraverso lo sport, di una cultura dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e della solidarietà, riconoscendo lo sport come un diritto di cittadinanza e una risorsa per l'inclusione e la coesione sociale.
 - c) La funzione educativa dello sport, sia nell'individuo che nella collettività.
 - d) Stili di vita attivi basati sul movimento.
5. L'Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi sociali:
 - a) Istituzione e gestione di corsi teorici e pratici a tutti i livelli scolastici e universitari.
 - b) Organizzazione di servizi per università e scuole di ogni grado, nonché scuole e pre-scuole per docenti, studenti, lavoratori, ecc.
 - c) Svolgimento di corsi di aggiornamento e perfezionamento.
 - d) Promozione di viaggi e scambi sportivi e culturali con altre associazioni, anche all'estero.

- e) Creazione di centri di formazione a disposizione degli associati e dei cittadini, nonché fornire un servizio pubblico efficace per coloro che sono interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione.
- f) Distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, attrezzi e altro materiale di interesse sportivo e culturale.
- g) Svolgimento di manifestazioni, convegni, incontri, mostre per raggiungere i propri obiettivi a livello regionale, nazionale ed internazionale.
- h) Stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati.
- i) Svolgimento di qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità associative.
- j) Svolgimento di operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa vigente sugli enti non commerciali. Gestione di uno spaccio interno diretto, ad uso esclusivo dei soci dell'Associazione e dei soci dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza, per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventa il punto di incontro e il luogo in cui vengono ideate e organizzate le diverse iniziative e manifestazioni istituzionali.

TITOLO II: I SOCI

Articolo 3: I soci

1. L'Associazione accoglie un numero illimitato di soci, inclusi individui, enti, società e organizzazioni che condividono gli obiettivi dell'Associazione. Per diventare socio, è necessario presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, confermando:
 - a) L'intenzione di partecipare attivamente alla vita associativa.
 - b) L'accettazione senza riserve dello Statuto, del Regolamento, delle finalità, delle attività e dei metodi dell'Associazione, nonché delle condizioni delle strutture e degli impianti dell'Associazione.
 - c) La consapevolezza dei rischi connessi alla pratica sportiva, in particolare riguardo alle condizioni delle strutture e alla loro sicurezza per gli utilizzi specifici.
 - d) L'informazione sull'utilizzo delle strutture al fine di prevenire incidenti.
2. L'ammissione come socio è soggetta al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
 - a) Assenza di condanne penali per reati intenzionali, in particolare con pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
 - b) Assenza di provvedimenti disciplinari nel campo sportivo, sociale e civile in generale.
 - c) Nel caso di richieste di ammissione presentate da minorenni, tali richieste devono essere controfirmate dal genitore o tutore legale.
3. I soci dell'Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Ordinari: coloro che corrispondono la quota associativa annuale, partecipano attivamente alle attività dell'Associazione, godono dei diritti e adempiono ai doveri stabiliti nello Statuto. Hanno il diritto di partecipare alle assemblee generali, di votare per le modifiche statutarie e la nomina degli organi associativi, e contribuiscono attivamente alla vita associativa.
 - b) Soci Atleti: coloro che corrispondono la quota associativa annuale e praticano una disciplina sportiva all'interno dell'Associazione. Seguono le disposizioni statutarie, partecipano agli allenamenti, alle prove e alle manifestazioni decise dal Consiglio Direttivo, utilizzando correttamente gli impianti e le attrezzature.
 - c) Soci Tecnici: coloro che svolgono attività di istruzione e formazione nelle specialità sportive praticate, apportando competenza ed esperienza per supportare la formazione e lo sviluppo degli atleti. Operano in conformità con le direttive del Consiglio Direttivo e contribuiscono alla qualità e all'efficacia delle attività di istruzione e formazione dell'Associazione.
 - d) Soci Gerenti: responsabili della gestione, amministrazione e organizzazione interna dell'Associazione. Assicurano il corretto funzionamento delle attività, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, l'apertura e la gestione del conto corrente, la tenuta della documentazione, la redazione dei verbali e l'attuazione delle decisioni degli organi associativi.

Articolo 4: Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i Soci dell'Associazione, indipendentemente dalla loro categoria (Soci Ordinari, Soci Atleti, Soci Tecnici o Soci Gerenti), godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri. Le modalità di associazione e la disciplina del rapporto associativo sono uniformi. Non vi sono restrizioni in base alla durata della partecipazione alla vita associativa.
2. I soci hanno il diritto di:
 - a) Accedere ai locali dell'Associazione e utilizzare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento.
 - b) Partecipare alle riunioni decisionali e di voto, a condizione di aver regolarmente pagato la quota associativa. Durante tali riunioni, i soci maggiorenni hanno la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni riguardanti l'Associazione.
 - c) Partecipare alla vita associativa secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. I Soci maggiorenni hanno il diritto di esaminare i libri sociali, compresi i bilanci, i rendiconti e altre documentazioni rilevanti secondo le modalità previste dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.
4. I soci hanno il dovere di:
 - a) Pagare la tessera associativa.
 - b) Pagare le eventuali quote sociali richieste per partecipare alle attività organizzate, contribuendo così al finanziamento delle stesse.
 - c) Rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.
 - d) Osservare le deliberazioni adottate dagli organi associativi.

- e) Pagare la quota associativa e i contributi deliberati entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.
 - f) Svolgere le attività associative concordate in precedenza.
 - g) Comportarsi in conformità con gli obiettivi dell'Associazione.
5. I soci atleti hanno il dovere di:
 - a) Seguire il metodo di insegnamento dell'Operatore Sportivo.
 - b) Rispettare gli orari degli allenamenti e delle lezioni di prova.
 - c) Partecipare alle manifestazioni decise dal Consiglio Direttivo.
 - d) Rispettare le disposizioni del Regolamento specifico.
 - e) Utilizzare correttamente gli impianti, le attrezzature e le strutture sportive e contribuire attivamente alla loro conservazione.
 6. L'iscrizione all'Associazione deve essere confermata annualmente. L'importo della quota viene stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non possono essere trasferite né rimborsate, neanche parzialmente. Le cariche sociali non sono retribuite. L'attività di volontariato dei soci all'interno dell'Associazione non può essere remunerata in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute entro i limiti stabiliti. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con altri rapporti di natura economica con l'Associazione. Tutti i soci devono rispettare i Regolamenti in vigore. I soci che non rinnovano l'iscrizione, dopo essere stati personalmente sollecitati, saranno considerati inadempienti e il Consiglio Direttivo può applicare una penale per il ritardo nel pagamento.
 7. Il Consiglio Direttivo ha il potere discrezionale di dichiarare la decadenza della qualifica di socio per i soci inadempienti. La qualifica di socio si perde in caso di:
 - a) Morte o perdita della capacità di agire.
 - b) Dimissioni volontarie, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
 - c) Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di un socio che compie azioni considerate disonorevoli per il buon nome dell'Associazione o che ostacola il suo corretto funzionamento. La radiazione non dà diritto a compensi o rimborsi di alcun tipo.
 - d) Inadempimento nel pagamento della quota o di altri obblighi contratti con l'Associazione.
 - e) L'ammissione e la radiazione sono decisioni del Consiglio Direttivo e possono essere oggetto di ricorso all'assemblea. La decisione è definitiva e inappellabile.

TITOLO III: STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5: Organi Associativi

L'Associazione è gestita da vari organi, tra cui:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
3. Il Presidente dell'Associazione;
4. Il Vice Presidente dell'Associazione;
5. Il Segretario Generale dell'Associazione.

Articolo 6: L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni dell'Associazione e si divide in assemblea ordinaria e straordinaria. Le deliberazioni prese devono essere registrate in un libro dei verbali.
2. La convocazione dell'Assemblea è responsabilità del Consiglio Direttivo e viene presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. La convocazione può essere richiesta da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno degli Soci, presentando una richiesta formale al Presidente dell'Associazione, che deve includere l'ordine del giorno. In tal caso, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Al fine di favorire la massima partecipazione da parte degli associati, l'associazione adotta una disciplina del funzionamento delle assemblee telematiche o miste, consentendo la partecipazione e la votazione degli associati anche in modalità online o a distanza, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene attraverso:
 - a) avviso pubblicato nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea di prima convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno;
 - b) avviso sul sito web dell'Associazione;
 - c) invio di e-mail ai soci;
 - d) foglio informativo che richiede una firma di ricevuta.
5. L'Assemblea ordinaria delibera su:
 - a) elezione del Consiglio Direttivo;
 - b) ratificazione di eventuali deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea straordinaria delibera su:
 - a) modifiche allo Statuto;
 - b) scioglimento dell'Associazione;
 - c) nomina del liquidatore.

7. All'Assemblea hanno diritto di partecipare i soci maggiorenni che sono in regola con il pagamento della quota annuale.
8. Non è consentito il voto per delega.
9. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora almeno un decimo dei presenti lo richieda.
10. In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
13. L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio.

Articolo 7: Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci con età superiore ai diciotto anni. In caso di parità di voti, viene eletto il socio con l'iscrizione più anziana nel Libro Soci dell'Associazione.
2. I membri eletti nominano all'interno del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e, se necessario, un Segretario Generale.
3. Il Consiglio Direttivo può cooptare i suoi membri.
4. I membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo volontario e saranno rimborsati solo per le spese correlate ai loro incarichi.
5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti o rinnovati automaticamente se non viene convocata un'apposita Assemblea.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo, in base alle loro competenze specifiche, sono chiamati a svolgere attività professionali per conto dell'Associazione, saranno retribuiti solo per tali funzioni specifiche, senza alcuna retribuzione per l'attività di consigliere.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in modo ordinario e straordinariamente ogni volta che è necessario, o quando almeno un terzo dei consiglieri lo richiede. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando almeno un terzo dei membri lo richiede.
9. I compiti del Consiglio Direttivo includono:
 - a) Accettare o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
 - b) Adottare provvedimenti disciplinari;
 - c) Determinare le quote associative annuali e stabilire la scadenza per il pagamento;
 - d) Redigere e approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - e) Eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
 - f) Gestire l'amministrazione, stipulare accordi e/o contratti di collaborazione e consulenza;
 - g) Approvare il Regolamento;
 - h) Approvare i programmi sportivi e culturali dell'Associazione;
 - i) Approvare i programmi formativi;
 - j) Deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea;
 - k) Stabilire le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
 - l) Definire le regole per l'utilizzo degli impianti, delle strutture e delle attrezzature sportive;
 - m) Elaborare un piano di attività annuale;
 - n) Gestire le relazioni con gli istituti di credito e occuparsi degli aspetti finanziari dell'Associazione, inclusa la sottoscrizione di mutui, finanziamenti e altre necessità per il corretto funzionamento dell'Associazione.

Articolo 8: Il Presidente

1. Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla legalmente di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è responsabile del corretto svolgimento delle attività dell'Associazione. In particolare, si occupa di aprire e gestire il conto corrente intestato all'Associazione e di svolgere tutte le pratiche amministrative necessarie per il suo funzionamento.
3. Il Presidente ha l'autorità di firmare gli atti ufficiali che coinvolgono l'Associazione, sia nei confronti dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente supervisiona l'attuazione delle decisioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
5. Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni per qualsiasi motivo, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.

Articolo 9: Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente riveste la posizione di principale collaboratore del Presidente dell'Associazione. Insieme, lavorano congiuntamente per definire gli obiettivi dell'organizzazione e per sviluppare strategie atte a raggiungerli. In caso di assenza o impedimento del Presidente, spetta al Vice Presidente sostituirlo.
2. Il Vice Presidente può essere designato dal Presidente per rappresentare l'Associazione in occasioni pubbliche, incontri con altre organizzazioni o autorità locali. Inoltre, è coinvolto attivamente nella creazione di nuove relazioni e partnership a beneficio dell'organizzazione.

3. Il Vice Presidente collabora con gli altri organi dell'Associazione per pianificare e organizzare le attività dell'Associazione, quali conferenze, workshop, riunioni annuali e altre iniziative pertinenti.

Articolo 10: Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale si occupa dell'esecuzione delle decisioni prese dagli Organi Associativi in collaborazione con il Presidente.
2. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
3. Il Segretario Generale lavora sempre in accordo con il Presidente.

Articolo 11: Incompatibilità

1. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

TITOLO IV: RISORSE ECONOMICHE

Articolo 12: Risorse economiche

1. L'Associazione ottiene le risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento e alla realizzazione delle proprie attività da diverse fonti, tra cui:
 - a) Quote dei soci.
 - b) Contributi aggiuntivi dei soci.
 - c) Contributi straordinari dei soci.
 - d) Erogazioni liberali da parte di persone fisiche, imprese e società private.
 - e) Contributi da enti pubblici e organismi internazionali.
 - f) Donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati.
 - g) Rimborsi derivanti da accordi o convenzioni.
 - h) Entrate provenienti da attività commerciali e produttive marginali.
 - i) Entrate derivanti da attività commerciali connesse alle attività istituzionali.
 - j) Entrate provenienti da eventi, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali e sporadiche.
 - k) Affitto e locazione di beni mobili e immobili.
 - l) Altre entrate conformi alle leggi vigenti che contribuiscono all'aumento dell'attivo dell'Associazione.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o eccedenze di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la legge imponga una specifica destinazione o distribuzione.
3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
 - c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);
 - d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse;
 - f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige un apposito rendiconto come richiesto dalla normativa vigente.
5. Le quote o i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né sono rivalutabili.

Articolo 13: Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. Entro il 31 dicembre successivo alla chiusura dell'anno finanziario precedente, viene redatto un apposito rendiconto economico-finanziario. Tale

- rendiconto deve presentare in modo chiaro e preciso i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese suddivise in categorie dettagliate, così come gli oneri e i proventi suddivisi in base alla loro destinazione e provenienza.
2. Il residuo attivo del rendiconto deve essere reinvestito nell'Associazione per scopi istituzionali o reso disponibile per iniziative di natura assistenziale, culturale, sportiva e/o per l'acquisto o l'aggiornamento di impianti, attrezzature, beni mobili e immobili necessari all'Associazione stessa, a meno che la legge imponga una diversa destinazione o distribuzione.
 3. Qualora la legge imponga una specifica destinazione o distribuzione del residuo attivo, tale previsione avrà priorità rispetto a quanto stabilito nell'articolo 11.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14: Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi dell'Associazione o da metà più uno dei associati. Le relative deliberazioni sono adottate in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, e richiede l'approvazione, sia nella prima che nella seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci, i quali possono esprimere solo il loro voto personale.
3. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, previa consultazione dell'autorità competente, l'Assemblea determinerà la destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La seconda convocazione per scioglimento dell'Associazione deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima. L'Associazione sarà considerata sciolta anche nel caso in cui il numero minimo di membri del Consiglio Direttivo previsto dalla legge venga meno.
4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni residui, dopo il completamento della liquidazione, saranno devoluti a fini sportivi ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive integrazioni e modifiche.

Articolo 15: Regolamento

1. Il Consiglio Direttivo approva entro centoventi giorni dall'approvazione di modifiche statutarie il Regolamento necessario a disciplinare e dare piena attuazione alle previsioni statutarie.
2. Il Regolamento definisce le condizioni e le caratteristiche dell'Associazione.

Articolo 16: Conformità alle norme associative

1. Con l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva, l'Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari degli organismi sopra citati.
2. L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e Sport e Salute.

Articolo 17: Risoluzione delle controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, le parti concordano di adottare un approccio legale e formale.
2. Si impegna a cercare una soluzione amichevole attraverso negoziazioni in buona fede, evitando di ricorrere ad altre autorità, incluso il sistema giudiziario ordinario.
3. Qualora sorgessero questioni che non potessero essere risolte dagli Organi Associativi, le parti accettano di sottoporre la controversia a un Collegio Arbitrale. Tale Collegio sarà composto dal Presidente dell'Associazione e da due membri nominati, uno da ciascuna delle parti coinvolte.
4. La decisione emessa dal Collegio Arbitrale sarà definitiva e vincolante per tutte le parti coinvolte. Tale decisione costituirà l'ultimo grado di giudizio per la risoluzione della controversia. Qualsiasi decisione o accordo raggiunto dal Collegio Arbitrale sarà conforme alle disposizioni e alle norme stabilite nel presente Statuto.
5. Per tutte le questioni non espressamente disciplinate nel presente Statuto, saranno applicate le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi vigenti.

Luogo e data:	Il Presidente LOBANOV MIKHAIL	La Vice Presidente GENERALOVA NATALIA	La Segretaria Generale PALERMO VERONICA
_____ / _____ / _____	_____	_____	_____